



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALFAROTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2024

Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ai fini della garanzia del principio di non discriminazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo unico del presente disegno di legge modifica il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, al fine di estenderne la portata e l'ambito di applicazione. La lettera *a*) del comma 1, in particolare, esclude che le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli *handicap*, dall'età, dalla nazionalità e dall'orientamento sessuale siano riferite solo ai temi dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. La lettera *b*), conseguentemente, amplia il perimetro di applicazione del principio di non discriminazione, stabilendo che esso si applichi a tutte le persone sia nel

settore pubblico che privato e sia suscettibile di tutela giurisdizionale anche con specifico riferimento all'accesso a prestazioni, offerte e servizi, comunque denominati, sì da realizzare una vera e propria clausola di salvaguardia che non consenta zone d'ombra nell'applicazione del principio in questione, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 3 - primo comma in particolare - della Costituzione, quando afferma che « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « , per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro » sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *d-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *d-sexies*) accesso a prestazioni, offerte e servizi, comunque denominati ».

€ 1,00